

**IN BREVE n. 013-2019**

**a cura di**

**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

## **56° CONGRESSO FEDER.S.P.eV. 2019**





**56° CONGRESSO NAZIONALE  
FEDER.S.P.eV.**

**LAVORIAMO  
PER IL FUTURO  
DEL PAESE**

**UN NUOVO PATTO  
INTERGENERAZIONALE  
NEL SEGNO DEL DIALOGO  
E SOLIDARIETA'**

**COMITATO ORGANIZZATIVO:**  
Sede centrale FEDER.S.P.eV.  
Referente: Dr.ssa Naria Colosi  
Tel. 06 3203432 - 06 3221087

**Firenze 28/30 Aprile 2019**  
Grand Hotel Mediterraneo  
Lungarno del Tempio, 42/44

## **L'USO DEGLI ANTIBIOTICI IN ITALIA - RAPPORTO NAZIONALE ANNO**

**2017** (da Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA): Pillole dal Mondo n. 1610)

L'Agenzia Italiana del Farmaco ha pubblicato il rapporto nazionale "L'uso degli antibiotici in Italia 2017", che fornisce dati di consumo e spesa degli antibiotici a livello nazionale e regionale.

Il rapporto consente di individuare aree di potenziale inappropriata e promuovere un confronto tra regioni finalizzato a migliorare le prescrizioni e l'uso di antibiotici. Propone inoltre un confronto europeo dei consumi sia in ambito territoriale che ospedaliero.

L'aumento delle resistenze (il fenomeno per cui i batteri resistono a quegli antibiotici che una volta erano in grado di sconfiggerli), favorito dal consumo inappropriato e dall'abuso degli antibiotici, rappresenta un problema di salute pubblica molto rilevante a livello mondiale, causando un incremento della mortalità, degenze ospedaliere prolungate e costi sanitari e sociali molto elevati.

L'Italia è tra i Paesi europei con i maggiori consumi (sebbene da alcuni anni il trend sia decrescente) e con i tassi più elevati di resistenza e multi-resistenza (resistenza di un batterio ad almeno quattro antibiotici di classi diverse).

Il rapporto AIFA contribuisce alla sorveglianza dei consumi degli antibiotici nell'uomo, un'attività prevista dal primo Piano Nazionale di Contrasto dell'Antimicrobico-Resistenza (PNCAR) 2017-2020. Il PNCAR è il documento d'indirizzo di cui l'Italia si è dotata per contrastare il fenomeno dell'antimicrobico-resistenza a livello nazionale, regionale e locale con un approccio globale *one health* (ambiti umano, veterinario e ambientale) secondo le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

### **LEGGI IN**

[http://www.aifa.gov.it/sites/default/files/Rapporto-L'uso degli antibiotici in Italia 2017 0.pdf](http://www.aifa.gov.it/sites/default/files/Rapporto-L'uso%20degli%20antibiotici%20in%20Italia%202017%200.pdf)

## **FRANCOBOLLI 2019 - NUOVE EMISSIONI**

### **Giornata della Filatelia - 2019**

Data di emissione 22 marzo 2019



Sei francobolli, racchiusi all'interno di un foglietto, riproducono gli elementi figurativi che hanno caratterizzato la serie Democratica la cui prima emissione avvenne nell'ottobre del 1945 e nel cui ambito, dal giugno del 1946, furono emessi i primi francobolli della Repubblica Italiana. In ciascuno sono visibili delle bande a colori che ricordano le diverse versioni cromatiche in cui ogni francobollo è stato emesso.

## **LIBERA PROFESSIONE e LISTE D'ATTESA IN PUGLIA** (da DoctorNews del 22 marzo 2019)

In Puglia vietata la libera professione intramoenia se c'è disallineamento tra i tempi d'attesa di una prestazione istituzionale e in intramoenia.

Dunque sospensione dell'attività libero professionale in Asl e ospedali se per ottenere le prestazioni con il servizio sanitario si attende oltre 5 giorni in più rispetto all'attesa di una prestazione in libera professione intramoenia.

Inoltre, ogni 2 mesi i Direttori generali dovranno pubblicare sul sito internet aziendale i dati dell'attività istituzionale e dell'intramoenia per ogni unità operativa.

Entro 2 mesi, Asl e ospedali rivedranno i volumi delle prestazioni per tipologia ed attività, attivando nuove ore con la stipula di convenzioni o prevedendo più ore per gli specialisti ambulatoriali Asl già in servizio o acquistando prestazioni da privati accreditati extra budget.

Chi tra i dirigenti non raggiunge i volumi istituzionali definiti perderà in tutto o in parte la retribuzione di risultato.

## **ORA LEGALE 2019 (ITALIA)**

**Fuso orario: ora italiana.**




Inizio: h 02:00 ora legale  
domenica 31 marzo

**si dorme un'ora in meno**

Fine: h 03:00 ritorno ora solare  
Domenica 27 ottobre

**si dorme un'ora in più**



## **DA APRILE SCATTA IL TAGLIO DELLE PENSIONI SUPERIORI A TRE VOLTE IL MINIMO**

Con la circolare n.44 del 22 marzo 2019 l'Inps comunica che con la rata di pensione di aprile attuerà le nuove fasce di perequazione sulle pensioni stabilite dall'articolo 1, co. 260 della legge 145/2018 (legge di bilancio per il 2019) e valide per l'attuale triennio, sino al 31 dicembre 2021.

Dunque per il triennio 2019/2021 gli aumenti delle pensioni saranno scaglionati nel seguente modo:

- 100% dell'Istat alle pensioni complessivamente pari o inferiori a tre volte il minimo Inps;
- 97% dell'Istat alle pensioni superiori a tre ma non a quattro volte il minimo Inps;
- 77% dell'Istat alle pensioni superiori a quattro ma non a cinque volte il minimo Inps;
- 52% dell'Istat alle pensioni superiori a cinque ma non a sei volte il minimo Inps;

- e) 47% dell'Istat alle pensioni superiori a sei ma non a otto volte il minimo Inps;
- f) 45% dell'Istat alle pensioni superiori a otto ma non a nove volte il minimo Inps;
- g) 40% dell'Istat alle pensioni superiori a nove volte il minimo Inps.

Le fasce sono state costruite in base all'importo del trattamento minimo 2018 pari a 507,42 euro.

Sono esclusi dalla riduzione le pensioni erogate alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice; le prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio (pensioni sociali e assegni sociali, prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti); l'indennità integrativa speciale; le indennità e gli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle amministrazioni pubbliche.

Ricordiamo anche che nel meccanismo di indicizzazione gli assegni vengono rivalutati per singolo scaglione in base all'importo complessivo della pensione e non per diversi scaglioni in base alle fasce d'importo della pensione.

Nella circolare l'Inps non specifica come e quando sarà applicata la ripetizione dei ratei in eccedenza corrisposti per i primi tre mesi del 2019.

Da non sottovalutare che la perdita è definitiva, per cui va moltiplicata per tutte le rate mensili percepite in futuro dal pensionato con ripercussione in caso di decesso sulla reversibilità.

Sulla base del dato normativo sopra riportato, nella seguente tabella si riepilogano, in base agli indici di perequazione illustrati, le percentuali di aumento applicabili ai trattamenti pensionistici a decorrere dal 1° gennaio 2019, con le relative fasce di garanzia.

Periodo	Fasce	Indice di perequazione	% aumento	Importo trattamenti
Dal 1° gennaio 2019	Fino a 3 volte il TM	100%	1,1%	fino a € 1.522,26
	Fascia di garanzia *			oltre € 1.522,26 e fino a € 1.522,76 sono garantiti 1.539,00
	Oltre 3 e fino a 4 volte il TM	97%	1,067%	oltre € 1.522,26 e fino a € 2.029,68
	Fascia di garanzia *			oltre € 2.029,68 e fino a € 2.034,10 sono garantiti € 2.051,34
	Oltre 4 e fino a 5 volte il TM	77%	0,847%	oltre € 2.029,68 e fino a € 2.537,10
	Fascia di garanzia*			oltre € 2.537,10 e fino a € 2.544,04 sono garantiti € 2.558,59
	Oltre 5 e fino a 6 volte il TM	52%	0,572%	oltre € 2.537,10 e fino a € 3.044,52
	Fascia di garanzia*			oltre € 3.044,52 e fino a € 3.046,19 sono garantiti € 3.061,93
	Oltre 6 e fino a 8 volte il TM	47%	0,517%	oltre € 3.044,52 e fino a € 4.059,36
	Fascia di garanzia*			oltre € 4.059,36 e fino a € 4.060,25 sono garantiti € 4.080,35
	Oltre 8 e fino a 9 volte il TM	45%	0,495%	oltre € 4.059,36 e fino a € 4.566,78
	Fascia di garanzia*			oltre € 4.566,78 e fino a € 4.569,28 sono garantiti € 4.589,39
	Oltre 9 volte il TM	40%	0,44%	oltre € 4.569,28

\* Le fasce di garanzia sono applicate quando, calcolando la perequazione con la percentuale della fascia, il risultato ottenuto è inferiore al limite della fascia precedente perequato.

**ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 44 del 22.03.2019 (documento 068)**

**Attenzione (da ItaliaOggi di sabato 21 marzo 2019):**

**... L'operazione deve infatti portare risparmi per 253 milioni quest'anno, destinati a crescere a 742 il prossimo e poi a oltre 1,2 miliardi nel 2021. Dal taglio delle pensioni alte sono invece attesi circa 80 milioni l'anno.**

**Ricordiamo inoltre che da oltre 10 anni sistematicamente si taglia la perequazione delle pensioni.**

## **PENSIONI - LA REVERSIBILITÀ SPETTA ANCHE AL CONIUGE SEPARATO SENZA DIRITTO AL MANTENIMENTO**

Per Corte di Cassazione, seguendo l'orientamento già espresso in passato (cfr., ad es., Cass. 19 marzo 2009 n. 6684, n. 4555 del 25 febbraio 2009, n. 15516 del 16 ottobre 2003) formatosi successivamente alla sentenza della Corte costituzionale n. 286 del 1987, la prestazione della pensione di reversibilità va riconosciuta al coniuge separato per colpa o con addebito, equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite (separato o non) e in favore del quale opera la presunzione legale di vivenza a carico del lavoratore al momento della morte (nessuna differenza di trattamento per il coniuge superstite separato in ragione del titolo della separazione).

*La legge 21 luglio 1965, n. 903, articolo 22, non richiede (a differenza che per i figli di età superiore ai diciotto anni, per i genitori superstiti e per i fratelli e sorelle del defunto, etc.), quale requisito per ottenere la pensione di reversibilità, la vivenza a carico al momento del decesso del coniuge e lo stato di bisogno, ma unicamente l'esistenza del rapporto coniugale col coniuge defunto pensionato o assicurato.*

**Corte di Cassazione sez. Lavoro Civile - Ordinanza numero 7464 del 22.11.2018 - 15.03.2019**

**ALLEGATO A PARTE - CASS. sez. Lavoro Civile Ordinanza n.7464 del 15.03.2019 (documento 069)**

## **CONVEGNO PENSIONI**

Il Forum Pensionati ha organizzato per lunedì 8 aprile, con inizio alle ore 10.30, un Convegno sul tema delle pensioni e dei ricorsi.

L'incontro, che si terrà alla Casa dell'Aviatore in Viale dell'Università 20 - 00185 Roma, è aperto a tutti i Soci delle 17 Associazioni che aderiscono al Forum.

Il programma prevede una relazione del Presidente del Forum Michele Poerio seguita dall'intervento dell'Avv. Domenico Tomassetti, dello Studio Legale dell'Avv. Prof. Marco Prosperetti, che illustrerà i principali argomenti relativi ai ricorsi che il Forum ha in preparazione. Sarà inoltre data risposta alle eventuali domande dei presenti in merito.

La partecipazione all'incontro è gratuita.

## **DOPPI TAGLI ALLE PENSIONI**

I tagli alle pensioni oltre i 100mila euro lordi è pronto...ma *“per ragioni politiche (vedi Il Sole-24*

ore di lunedì 25 marzo 2019) scatterà soltanto a giugno . dopo le elezioni europee”.

Per quanto riguarda la perequazione automatica col 1° aprile l'applicazione dei tagli e, quanto pagato in più nel primo trimestre, verrà recuperato spalmato nei mesi successivi.

da Sole 24 ore di lunedì 25 marzo 2019 elaborazione Antonietta Mundo, attuariale

**La simulazione**

La riduzione del reddito pensionistico sulle quote eccedenti 100mila euro annui lordi (1)

Pensione		Riduzione			Possibile taglio a giugno		Costo annuale
IMPORTO ANNUO LORDO	OLTRE 100MILA EURO	IMPORTO ANNUO LORDO	IMPORTO NETTO ANNUO (2)	IMPORTO NETTO MENSILE SU 13 MENSILITÀ (2)	ARRETRATI GENNAIO MAGGIO (2)	TOTALE (QUOTA GIUGNO + ARRETRATI)	RIDUZIONE MEDIA REDDITO LORDO PENSIONISTICO
110.000	15%	1.500	855	65,77	328,85	394,62	1,36%
120.000	15%	3.000	1.710	131,54	657,69	789,23	2,50%
130.000	25%	4.500	2.565	197,31	986,54	1.183,85	3,46%
140.000	25%	7.000	3.990	306,92	1.534,62	1.841,54	5,00%
150.000	25%	9.500	5.415	416,54	2.082,69	2.499,23	6,33%
160.000	25%	12.000	6.840	526,15	2.630,77	3.156,92	7,50%
200.000	30%	22.000	12.540	964,82	4.823,08	5.787,90	11,00%
300.000	30%	52.000	29.640	2.280,00	11.400,00	13.680,00	17,33%
400.000	35%	84.500	48.165	3.705,00	18.525,00	22.230,00	21,13%
500.000	40%	119.500	68.115	5.239,62	26.198,08	31.437,70	23,90%

(1) Commi 261-268, dell'art. 1 della legge di Bilancio 2019 (L. 148/2019); (2) l'importo della riduzione al netto Irpef non è comprensivo delle minori trattenute fiscali per addizionali regionali e comunali.  
Fonte: elaborazione per il Sole 24Ore di Antonietta Mundo, attuario

## **DICHIARAZIONE REDDITI DI RISCATTO LAUREA DEI FIGLI A**

**CARICO** da Economia del Corriere delle Sera di lunedì 25.03.2019 a cura di Massimo Fracaro

**D** - Vorrei sapere se è possibile per un genitore pagare il riscatto della laurea del figlio e usufruire della deduzione fiscale.

**R** - I genitori possono dedurre dal reddito i contributi pagati per il riscatto della laurea dei figli, solo se questi ultimi sono a carico: devono avere un reddito non superiore a 2.841 euro. Da qualche anno è possibile riscattare la laurea anche se il figlio, sempre fiscalmente a carico, non è mai stato iscritto ad una gestione previdenziale. In questo caso il riscatto prevede un costo agevolato, ma la spesa è detraibile al 19 e non è deducibile.

## **CENTRO RICREATIVO ESTIVO: NIENTE SCONTO PER LO SPORT**

da Sole 24 Ore - risposta 689 a cura di Giuseppe Merlino

**D** - Desidererei sapere se dalla dichiarazione 730/2019 è possibile detrarre il contributo che riguarda la sottoscrizione del servizio "centro ricreativo estivo", organizzato dal Comune e gestito da un'associazione sportiva dilettantistica. Rientra tra le attività sportive dei figli?

**R** - La detraibilità fiscale (19% su un ammontare massimo di spesa pari a euro 210) a titolo di "spese per attività sportive per ragazzi" - di età compresa tra i 5 e i 18 anni - può essere riconosciuta se tali spese sono state sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica (articolo 15, comma 1, lettera i-quinquies, del Tuir, Dpr 917/86; circolare 7/E 2018).

Il caso esposto dal lettore, facendo riferimento a un periodo temporale limitato (periodo estivo) e ad attività non meglio precisate, sembra non rispondere ai requisiti richiesti dalla normativa di riferimento per poter fruire dell'agevolazione in questione.

### **IL CUMULO NON È APPLICABILE A UNA PARTE DEI VERSAMENTI**

da Sole 24 Ore - risposta 727 a cura di Aldo Ciccarella

**D** - Sono un medico dipendente Ausl, ho 62 anni (sono nato nel marzo 1956, laureato nel 1982), con 41. anni di contributi Inps già versati al 31 gennaio 2019. Ho evidentemente maturato i requisiti per quota 100, vorrei però sapere se i contributi versati all'Enpam (in anni di servizio di guardia medica non coincidenti con anni già riscattati per la specialità), possono essere sommati ai contributi versati all'Inps (come medico ospedaliero), per poter ottenere la pensione anticipata (con i 42 anni e 10 mesi).

Risulterebbero scoperti dalla contribuzione Inps solo 1 anno e 10 mesi, per i quali appunto chiedo se sia possibile utilizzare i contributi Enpam.

**R** - L'articolo 1, comma 243, della legge 228/2012, stabilisce che la facoltà di cumulo deve avere a oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni interessate e non soltanto una parte della contribuzione necessaria per acquisire il diritto alla pensione anticipata. Quindi, nel caso in cui volesse beneficiare dell'istituto del cumulo dovrà unificare tutti i contributi (ex Inpdap e Enpam) e non soltanto una parte di contributi (1 anno e 10 mesi) utili per maturare il diritto a pensione.

### **GARANTE PRIVACY - I MEDICI POSSONO TRATTARE I DATI DEI PAZIENTI PER FINALITÀ DI CURA SENZA CONSENSO**

da QuotidianoSanità di lunedì 25 marzo 2019

“I medici potranno trattare i dati dei pazienti, per finalità di cura, senza dover richiedere il loro consenso, ma dovranno comunque fornire loro informazioni complete sull'uso dei dati. Il medico che opera come libero professionista non è tenuto a nominare il Responsabile della protezione dati. Tutti gli operatori del settore dovranno tenere un registro dei trattamenti dei dati”.

Questi sono i principali chiarimenti forniti dal Garante della privacy a cittadini, medici, asl e soggetti privati, sulle novità introdotte, in ambito sanitario, dal Regolamento UE in materia di protezione dei dati (GDPR) e dalla normativa nazionale. [continua]

#### **LEGGI IN**

[http://www.quotidianosanita.it/cronache/articolo.php?articolo\\_id=72318&fr=n](http://www.quotidianosanita.it/cronache/articolo.php?articolo_id=72318&fr=n)

**ALLEGATO A PARTE - GARANTE PRIVACY Chiarimenti applicativi doc.55 del 7.03.2019 (documento 070)**

### **PUBBLICO IMPIEGO - VOCI PENSIONABILI e IN TFS**

Attenzione: per il calcolo della pensione e dell'indennità di fine servizio vanno computate solo le voci fisse e ricorrenti della busta paga.

Conseguentemente, le maggiori competenze spettanti in seguito allo svolgimento di fatto di mansioni superiori (in quanto emolumenti non fissi né continuativi) non possono essere considerate utili e, di conseguenza, non vanno assoggettati a contribuzione.

Nel caso specifico, si trattava di differenze retributive per mansioni superiori, che non erano emolumenti dipendenti dalla qualifica di appartenenza e dall'anzianità, ma costituivano voci retributive collegate all'effettività ed alla durata della prestazione di fatto, priva di effetti, per il rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, ai fini dell'inquadramento del lavoratore nella superiore qualifica.

In particolare per quanto riguarda l'indennità di buonuscita:

Sez. Un., sentenza n. 10413 del 14.5.2014:

*«Nel regime dell'indennità di buonuscita spettante ai sensi degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, al pubblico dipendente, che non abbia conseguito la qualifica di dirigente e che sia cessato dal servizio nell'esercizio di mansioni superiori in ragione dell'affidamento di un incarico dirigenziale temporaneo di reggenza ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nella base di calcolo dell'indennità va considerato lo stipendio relativo alla qualifica di appartenenza e non quello corrisposto per il temporaneo esercizio Corte di Cassazione - copia non ufficiale delle superiori mansioni di dirigente» (in senso conf. v. Sez. 6 - L., Ordinanza n. 24099 del 24.11.2016);*

***Corte di Cassazione sez. Lavoro Civile - Ordinanza n. 7469 del 5.12.2018 pubbl. il 15.03.2019***

## **AGENZIA ENTRATE - FISCO OGGI ATTUALITA': CERTIFICAZIONE UNICA ENTRO LUNEDI' LA CONSEGNA A DIPENDENTI e PENSIONATI**

**L'adempimento riguarda datori di lavoro ed enti previdenziali, tenuti a rilasciare ai percettori il modello Cu 2019 con i dati riepilogativi, previdenziali e fiscali, relativi all'anno passato**

Dopo la prima chiamata del 7 marzo (termine entro il quale le Certificazioni uniche andavano trasmesse all'Agenzia delle entrate utilizzando il modello "ordinario"), il nuovo appuntamento per i sostituti d'imposta è lunedì 1° aprile: entro tale data dovranno rilasciare al percettore il modello Cu 2019 "sintetico", in cui sono riportate le informazioni che interessano il lavoratore o il pensionato, inclusa la scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef. Il termine solitamente è il 31 marzo, ma quest'anno, essendo domenica, l'adempimento slitta al giorno successivo.

### **Modalità di invio**

La Certificazione unica, con i dati riguardanti i redditi di lavoro dipendente e assimilati, quelli di lavoro autonomo, le provvigioni e alcuni redditi diversi nonché i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi, deve essere consegnata all'interessato in duplice copia. In alternativa, vale anche l'invio in formato elettronico, a condizione, però, che al destinatario sia garantita la possibilità di entrarne in possesso e di stamparla per i successivi adempimenti. In caso di consegna agli eredi del sostituito deceduto, è obbligatorio il cartaceo; stessa cosa nell'ipotesi di rapporto di lavoro cessato.

### **Stessa scadenza per il Cupe**

La data del 1° aprile riguarda anche la Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe 2019) per i residenti che ricevono utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti. I sostituti tenuti, in questo caso sono:

- le società ed enti emittenti (ad esempio, trust o società di capitali)

- le casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati
- gli intermediari aderenti al deposito accentrato gestito dal sistema Monte titoli Spa
- i rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte titoli Spa e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti sempre allo stesso sistema
- le società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli a esse intestati, sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati
- le imprese di investimento e gli agenti di cambio
- ogni altro sostituto d'imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli.

## **AGENZIA DELLE ENTRATE - RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: INVIO ALL'ENEA**

### **Domanda**

Per i lavori di ristrutturazione che non comportano risparmio energetico si deve inviare la documentazione all'Enea?

### **Risponde G. Napolitano**

Per consentire il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico derivante dalla realizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia, analogamente a quanto già previsto per le detrazioni fiscali relative alla riqualificazione energetica degli edifici, dal 2018 è stato introdotto l'obbligo di trasmettere telematicamente all'Enea le informazioni sugli interventi effettuati ([articolo 16](#), comma 2-bis, Dl 63/2013, introdotto dall'articolo 1, comma 3, legge 205/2017).

Per gli interventi che non comportano risparmio energetico, invece, non occorre inviare nulla.

Per i lavori terminati nel 2018, l'invio della documentazione all'Enea deve essere effettuato entro il 1° aprile 2019 attraverso il sito <http://ristrutturazioni2018.enea.it>.

Per quelli terminati nel 2019, invece, la comunicazione deve essere trasmessa attraverso il portale <https://bonuscasa2019.enea.it>.

## **DL 4/20119 e PREVIDENZA - NOTE SULLO STATO ATTUALE**

### **Quota 100**

Requisiti: somma 100 con 62anni di età e 38 di contribuzione (anche con cumulo)

Periodo: triennio 2019-2021

Iscrizione previdenziale: Inps

Incompatibilità: niente redditi da attività dipendente o autonoma

Compatibilità: redditi occasionali con tetto a 5 mila euro annuali

Finestra: trimestrale (semestrale P.A.)

### **Pensione anticipata**

Requisito minimo contributivo: 42 anni e 10 mesi uomini - 41 anni e 10 mesi donne

Niente applicazione dei 5 mesi di maggiorazione per aspettativa di vita applicata invece per pensioni di vecchiaia.

Finestra: trimestrale per decorrenza del trattamento

### **Opzione donna**

Requisito al 31 dicembre 2018: aver compiuto 58 anni di età lavoratrici dipendenti - 59 anni di età lavoratrici autonome

Anzianità minima contributiva: minimo 35 anni di contribuzione

Calcolo pensione: interamente contributivo

### **Riscatto agevolato laurea**

Requisito: nessun periodo contributivo prima del 1° gennaio 1996 sia di lavoro che di riscatto

Nessun limite di età

Abbattimento costo: 50% totalmente deducibile ai fini fiscali

### **Anticipo tfr e tfs per dipendenti pubblici**

Anticipo mediante prestito agevolato portato a 45mila euro

**Pressione perché sia tutto ok prima delle elezioni europee .... ma c'è anche molto arretrato delle pratiche con cumulo dello scorso anno ... quante sono ancora allo stallo dopo più di un anno ? ...**

## **ANELLI (FNOMCEO): SERVE UN FONDO STRAORDINARIO PER**

### **EVITARE IL DEFAULT DEL SSN** da FimmgNotizie di mercoledì 27 marzo 2019

Un fondo straordinario, per finanziare la formazione dei medici di famiglia e specialisti, per frenare la fuga dei medici dal settore pubblico, per colmare le disuguaglianze di salute. Altrimenti, per il nostro Servizio sanitario nazionale sarà il default. A lanciare l'allarme e a chiedere alla politica misure risolutive e ormai improcrastinabili è Filippo Anelli, Presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri.

## **REDDITI OCCASIONALI INFERIORI A 5.000 EURO**

### **DECRETO LEGGE 30 settembre 2003, n. 269 convertito in Legge 325/2003**

#### **Art. 44 - Disposizioni varie in materia previdenziale**

**2.** A decorrere dal 1° gennaio 2004, ai fini della tutela previdenziale, i produttori di 3° e 4° gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939 sono iscritti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali. Nei confronti dei predetti soggetti non trova applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e si applica, indipendentemente dall'anzianità contributiva posseduta, il sistema di calcolo contributivo di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335. Gli stessi possono chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di regolarizzare, al momento dell'iscrizione all'INPS, i contributi relativi a periodi durante i quali abbiano svolto l'attività di produttori di terzo e quarto gruppo, risultanti da atti aventi data certa, nel limite dei cinque anni precedenti il 1° gennaio 2004. L'importo dei predetti contributi è maggiorato di un interesse annuo in misura pari al tasso ufficiale di riferimento. Il pagamento può essere effettuato, a richiesta degli interessati, in rate mensili, non superiori a trentasei, con l'applicazione del tasso ufficiale di riferimento maggiorato di due punti. I contributi comunque versati da tali soggetti alla gestione commercianti rimangono acquisiti alla gestione stessa. A decorrere **dal 1° gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000.** Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata. (Comma così modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326)



In caso di attività di lavoro autonomo occasionale per la quale non vi sia obbligo di iscrizione ad un determinato albo professionale o che, comunque, non sono tenuti al pagamento dei contributi presso la Cassa previdenziale corrispondente in base alle norme dei rispettivi statuti, scatta l'obbligo

dell'iscrizione alla Gestione separata Inps e del versamento dei relativi contributi a condizione che il reddito annuo derivante dalle predette attività risulti superiore a 5mila euro.

**ENPAM COMUNICA - ON LINE LE CERTIFICAZIONI FISCALI** (estratto da Enpam Previdenza n.12 del 27 marzo 2019)

Sul sito dell'Enpam (area riservata «Certificazione oneri deducibili» sono disponibili i documenti utili per la prossima dichiarazione dei redditi. In particolare: i versamenti contributivi fatti nel 2018, Quota A, Quota B, eventuali riscatti e ricongiunzioni, peraltro già comunicati all'Agenzia delle Entrate (chi accetta la dichiarazione precompilata li troverà inseriti).

**Certificazione unica 2019**

Dall'area riservata è possibile anche scaricare la «Certificazione unica 2019», rilasciata dall'Enpam ai pensionati, alle dottoresse che hanno percepito l'indennità per una gravidanza e il bonus bambino, e agli iscritti che hanno ricevuto sussidi soggetti a tassazione.

Per visualizzare il documento nell'area riservata è necessario entrare nel menu 'Servizi per gli iscritti' e selezionare la voce «Certificazioni fiscali».

**FORUM PENSIONATI - CALENDARIO CONVEGNI su TAGLI ALLE PENSIONI e RICORSI**

<b>1</b>	10-03-2019 - Domenica	<b>TARANTO</b> ✓	Circolo Ufficiali Marina Piazza Kennedy 4	09.45
<b>2</b>	13-03-2019 - Mercoledì	<b>ROMA</b> ✓	ANMI Via Timavo 15	10.30
<b>3</b>	23-03-2019 - Sabato	<b>LATINA</b> ✓	ODM Piazza Angelo Celli 3	09.30
<b>4</b>	28-03-2019 - Giovedì	<b>REGGIO CALABRIA</b>	ODM Via del Gelsomino 10	16.00
<b>5</b>	31-03-2019 - Domenica	<b>BARI</b>	Hotel Palace Via Francesco Lombardi 13	10.00
<b>6</b>	07-04-2019 - Domenica	<b>MACERATA CIVITANOVA MARCHE</b>	Hotel Cosmopolitan Via Alcide de Gasperi 2 - Civitanova	10.00
<b>7</b>	08-04-2019 - Lunedì	<b>ROMA</b>	Circolo Ufficiali Aeronautica - Casa Aviatore Viale dell'Università 20	10.00
<b>8</b>	09-04-2019 - Martedì	<b>NAPOLI</b>	ODM Riviera di Chiara 9c	10.30
<b>9</b>	15-04-2019 - Lunedì	<b>MILANO</b>	ODM Via Lanzone 31	11.00
<b>10</b>	15-05-2019 - Mercoledì	<b>PALERMO</b>	ODM Via Padre Rosario da Partanna 22	16.00
<b>11</b>	18-05-2019 - Sabato	<b>TERNI</b>	ODM Strada di Cardeto 67	11.00

## **AGENZIA DELLE ENTRATE - FISIOTERAPISTI e FATTURA ELETTRONICA**

### **Domanda**

Un fisioterapista deve emettere la fattura elettronica per una prestazione a favore di una persona fisica?

### **Risponde G. Napolitano**

No. Per il 2019, infatti, il decreto legge 135/2018 ha esteso il divieto di fatturazione elettronica anche a coloro che erogano prestazioni sanitarie i cui dati non devono essere inviati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche ([articolo 9-bis](#), comma 2). Pertanto, i fisioterapisti (come altri operatori sanitari come, ad esempio, podologi e logopedisti) devono continuare a emettere in formato cartaceo le fatture relative alle prestazioni sanitarie rese nei confronti dei consumatori finali.